



Organi di Giustizia

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 14/17

Dec. n. 15/17

Il giorno 7 dicembre 2017, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo del 13.11.2017 proposto dal signor Moreno VALERI, tesserato F.M.I. 2017 con il M.C. "A.M.C. Viterbo" con tessera n. 17036812, avverso la classifica della gara finale del Campionato Italiano Motoraid – categoria "Moto moderne" - tenutasi a Jesolo il 24.09.2017.

In particolare, il VALERI ha sporto reclamo avverso il concorrente che lo ha preceduto in classifica, LONGHI Pierluigi, tesserato con il M.C. "MAGENTA", poiché - secondo sue deduzioni - il predetto concorrente avrebbe partecipato alla manifestazione iscrivendosi alla categorie "moto moderne" con un motociclo d'epoca

“Ducati Scrambler” iscritto al Registro Storico F.M.I., in netto contrasto con quanto sancito dal Regolamento Motoraid 2017, che ammette l’iscrizione nella categoria “Moto moderne” dei motocicli d’epoca a condizione che questi non siano iscritti al Registro Storico.

Ha chiesto, quindi, l’esclusione del concorrente LONGHI dalla classifica della gara di finale nazionale di Campionato Motoraid, svoltasi a Jesolo il 24 settembre 2017, con conseguente modifica della stessa.

Il G.S.N., letto il ricorso di cui in premessa,

OSSERVA

Il ricorso è inammissibile.

Invero, il ricorrente VALERI, n.q., non ha rispettato il termine per la presentazione dei ricorsi stabilito dall’art. 77.1 del Regolamento di Giustizia che prevede che il ricorso debba essere proposto al Giudice entro il termine di tre (3) giorni dal compimento dell’evento, di cui alla manifestazione del 24 settembre 2017, essendo stato il ricorso medesimo presentato il 13.11.2017, tra l’altro nemmeno presso il competente ufficio della Giustizia Sportiva, bensì alla Commissione Turistica FMI. In ogni caso, per quanto il rilievo innanzi evidenziato è da ritenersi assorbente, il ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto non risulta versato il contributo per l’accesso ai servizi di Giustizia Sportiva ai sensi dell’art. 63 del R.d.G..


P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso proposto dal signor Moreno VALERI.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Valeri Moreno;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- S.T.S.;
- Commissione Turistica F.M.I.;
- Ufficio Registro Storico F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.